



Avv. Maria Scardigli
NOTAIO

..... Allegato "B" del Rep. n. 7532/5525

..... STATUTO

..... "Fondazione Amalia Ciardi Duprè Ente del Terzo Settore"

..... (in sigla "Fondazione Amalia Ciardi Duprè E.T.S.")

..... **Articolo 1 - Denominazione - Sede - Durata**

La Fondazione è denominata "Fondazione Amalia Ciardi Duprè Ente del Terzo Settore", che potrà anche operare con la sigla "Fondazione Amalia Ciardi Duprè E.T.S.", con sede legale in Firenze.

Ai fini dell'iscrizione al competente Registro delle Imprese, la sede è in Comune di Firenze (FI), Via Giacomini n. 11/r.

L'Organo di Amministrazione potrà variare la sede nell'ambito del medesimo Comune senza che ciò comporti modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti; come potrà istituire sedi secondarie ed uffici in tutto il territorio nazionale ed estero.

La Fondazione ha durata illimitata.

..... **Articolo 2 - Scopo della Fondazione**

La "Fondazione Amalia Ciardi Duprè Ente del Terzo Settore", è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale e senza scopo di lucro, delle seguenti attività di interesse generale, nel rispetto ed ai sensi degli artt. 4 e 5, del D. Lgs. 117/17, ed in particolare: -

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 53/2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d, 1° comma, art. 5);

- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e successive modificazioni (lettera f, 1° comma, art. 5);

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale (lettera i, 1° comma, art. 5).

Al fine del perseguimento delle predette attività di interesse generale, potrà pertanto:

- Conservare e valorizzare, anche nel loro aspetto sociale, culturale ed ambientale, le opere relative al lavoro di Amalia Ciardi Duprè ed a quello dei suoi collaboratori ed allievi;

- Promuovere l'attività di scultura in ogni suo aspetto, anche attraverso la realizzazione di un Museo permanente dedicato ad Amalia Ciardi Duprè ed alla sua arte;

- Promuovere e sviluppare il dialogo e lo scambio inter-artistico, umano e tecnico delle varie espressioni dell'arte, attraverso iniziative;

- Promuovere e realizzare Borse di Studio per sostenere i giovani artisti nel loro lavoro;

- Promuovere Borse di Studio e Stage a sostegno dell'arte e la cultura anche nelle zone diseredate, povere del mondo;

- Promuovere e realizzare Corsi formativi e specialistici, Seminari e Convegni, Conferenze e l'allestimento di Mostre e Rassegne d'arte;

- Promuovere e sostenere l'interesse per l'arte Sacra Antica e Contemporanea;

- Promuovere, divulgare e diffondere tutte le attività della Fondazione e quelle ad essa connesse.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:.....

- Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciale in generale, di carattere didattico, artistico, artistico-religioso, avvalendosi dell'editoria, degli audiovisivi e di tutti i mezzi idonei alla comunicazione in genere;.....
- Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui la raccolta di fondi pubblici e privati in ambito nazionale ed internazionale che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;.....
- Amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria o posseduti a qualsiasi titolo.

La Fondazione intende perseguire istituzionalmente ed esclusivamente le attività sopra indicate, non essendo consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra descritte, se non quelle che sono da considerarsi secondarie e/o strumentali ed in ogni caso non prevalenti degli scopi istituzionali e le attività di interesse generale sopra descritte, il tutto secondo i criteri ed i limiti dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e dei decreti applicativi del medesimo, fra cui:.....

- Attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, anche a nome e con diritti di Amalia Ciardi Dupré, audiovisivi in genere, comunicazione multimediale in internet, articoli accessori di pubblicità (gadgets et similia), attività di bookshop;
- Attività commerciale e di organizzazione, in relazione ai propri spazi, di piccoli eventi teatrali e musicali, rassegne cinematografiche d'essai, finanziati in proprio o con finanziamenti di terzi;
- Laboratori didattici di scultura ed insegnamento;.....
- Acquistare e vendere impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;.....
- Acquistare o ricevere in donazione da Enti e privati opere d'arte per la collezione permanente;.....
- Stipulare contratti e convenzioni per lo svolgimento delle proprie attività;.....
- Svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi della fondazione medesima, purché sempre strumentale ed accessoria.

Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4, 2° comma, del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 3 - Patrimonio e Risorse Economiche.....

La Fondazione esclude ogni fine di lucro, sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche per ogni ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è costituito dal fondo di dotazione iniziale, comprensivo dei beni mobili ed opere artistiche, che non potrà mai essere inferiore all'importo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), patrimonio minimo per conseguire la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22, 4° comma del D. Lgs. 117/17, e potrà essere incrementato e/o alimentato da:.....

- Conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità della Fondazione che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;.....

- Lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali della Fondazione;.....

- Rendite non utilizzate ed avanzi di amministrazione che, con delibera dell'Organo di Amministrazione, siano destinate ad incrementare il patrimonio della Fondazione;.....

- Contributi patrimoniali provenienti all'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici e destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:.....

- Redditi derivanti dalla gestione del patrimonio di cui sopra;.....

- Eventuali contributi, elargizioni ed erogazioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi;.....

- Entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D. Lgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente ai sensi del comma 5 del detto art. 22 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 4 - Organi della Fondazione.....

Sono Organi della Fondazione:.....

- L'Organo di Amministrazione;.....

- Il Presidente;.....

- L'Amministratore Delegato;.....

- L'Organo di Controllo;.....

- L'Organo di Revisione, obbligatorio e da nominarsi al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato allo scadere del medesimo.

Articolo 5 - Il Presidente.....

Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente dell'Organo Amministrativo e viene eletto dall'Organo Amministrativo tra i suoi membri a maggioranza di voti.

Il suo mandato coincide con quello dell'Organo di Amministrazione e pertanto dura in carica tre anni, al pari dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto o dalla legislazione vigente in materia.

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio, nonché ha la firma di qualsiasi atto ed in qualsiasi sede.

Il Presidente in particolare:

- Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di Amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità) e proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

- Nomina l'Amministratore Delegato;

- Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'Organo di Amministrazione, e provvede in genere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo, riferendo al medesimo in merito all'attività compiuta;

- Sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

- Cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove le eventuali modifiche, qualora si rendano necessarie.

Solo in caso di necessità ed urgenza, può assumere provvedimenti urgenti ritenuti opportuni, sottoponendoli a delibera dell'Organo di Amministrazione per la ratifica nella prima seduta utile successiva e comunque entro 30 (trenta) giorni.

Il Vicepresidente, ove nominato, sostituisce il Presidente in tutte le sue attribuzioni ed in ogni sua funzione in caso di assenza o in caso il Presidente comunque sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 6 - L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati dall'Organo di Amministrazione in scadenza, con il parere vincolante del Presidente in carica, ed elegge al suo interno il Presidente e l'Amministratore Delegato.

Gli amministratori, non rientranti nelle ipotesi di ineleggibilità e decadenza ai sensi dell'art. 2383 del codice civile, devono porre essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, commi 6 e 7 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Il Presidente provvede alla nomina dei nuovi Consiglieri di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato, in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri. I Consiglieri e l'Amministratore Delegato così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri, i poteri dei Consiglieri dimessi o che sono cessati dalla carica sono prorogati, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di 6 (sei) mesi dalla scadenza o dallo scioglimento, l'Organo di Amministrazione uscente provvede alla sua ricostituzione o, in caso di suo impedimento, vi provvede il Presidente e, in caso anche di suo impedimento, l'Amministratore Delegato. -

Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dall'Organo di Amministrazione stesso ed adeguatamente documentate dall'interessato.

Articolo 7 - Poteri dell'Organo di Amministrazione

L'organo di amministrazione governa l'ente ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con tutti i poteri per il buon funzionamento della Fondazione, provvedendo al compimento di ogni atto utile per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed ha tutti i poteri necessari per la gestione del patrimonio e lo svolgimento delle attività economiche necessarie alla formazione delle rendite.

In particolare:

- Predisporre ed approva i bilanci e ne cura gli ulteriori adempimenti previsti conseguenti;

- Delibera l'eventuale adozione di Regolamenti interni;

- Delibera, se necessario, l'accettazione di contributi, donazioni e/o lasciti; l'accettazione con beneficio di inventario di eredità; nonché l'acquisto e/o l'alienazione di beni mobili ed immobili;

- Dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;

- Delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;

- Provvede alla nomina del Presidente;

- Delibera eventuali modifiche dello Statuto e/o di eventuali Regolamenti interni;

Delibera deleghe e/o poteri e/o compiti che ritiene di conferire ad eventuali Consiglieri delegati per specifiche materie;

- Realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;

- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

- Delibera sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale e ne determina il trattamento economico;

- Risponde degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;

- In caso di scioglimento, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi), nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Il potere di rappresentanza attribuito all'Organo Amministrativo è generale. ...

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte in pubblici Registri o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 8 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione è fatta dal Presidente o dall'Amministratore Delegato con invito scritto, anche tramite e-mail, contenente l'indicazione del luogo, giorno, orario e relativo ordine del giorno, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni, all'indirizzo comunicato all'atto della nomina o successivamente.

In casi di urgenza la convocazione deve essere inviata almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, fanno eccezione le eventuali modifiche allo Statuto, che richiedono la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei

componenti dell'Organo di Amministrazione.

In caso di parità di voti espressi, prevale il voto del Presidente.

I verbali delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario, e trascritti, in ordine cronologico, nell'apposito libro dei verbali previamente vidimato.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al precedente Articolo 6.

Articolo 9 - Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato può essere eletto dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di sua morte o sue dimissioni, l'Amministratore Delegato sarà sostituito da un membro eletto dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, che scadrà all'originaria scadenza dell'Amministratore Delegato deceduto o dimissionario.

Articolo 10 - Poteri dell'Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato ha il compito di sovrintendere allo svolgimento delle attività ordinarie e straordinarie della Fondazione, tramite un'attività di coordinamento delle stesse, dirigere tutte le attività finanziarie e le attività amministrative della Fondazione e, come il Presidente, ha tutti i poteri legali e lo sostituisce in tutte le sue funzioni, ivi compresa la convocazione dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 11 - Organo di Controllo

L'Organo Amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti, ai cui componenti si applica l'art. 2399 del codice civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Nel caso di Organo di Controllo collegiale, il medesimo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo resterà in carica per tre anni, ferma la possibilità di rielezione successiva e ferma la possibilità di dimissioni.

L'Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei

conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;.....

- Esercita compiti di monitoraggio, dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;.....

- Attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 12 - Organo di Revisione legale dei conti

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato solo quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei tre limiti previsti dal primo comma dell'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno ovvero quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 117/2017.

È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

L'Organo di Revisione legale dei conti resterà in carica per tre anni, ferma la possibilità di rielezione successiva e ferma la possibilità di dimissioni.

Articolo 13 - Bilancio d'esercizio

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e seguenti del D. Lgs. 117/2017.

L'esercizio sociale ha inizio l'1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio è predisposto ed approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 14 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 15 – Libri sociali obbligatori

1. La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 16 - Destinazione degli avanzi di gestione

Gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa.

Articolo 17 - Liquidazione ed estinzione della Fondazione

Il depauperamento del patrimonio della Fondazione e la contestuale impossibilità da parte dell'Organo amministrativo di reperire altri mezzi finanziari idonei ad assicurare il normale svolgimento dell'attività della Fondazione determina l'estinzione della Fondazione stessa.

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per l'ipotesi sopra precisata e/o per le altre cause di legge, la Fondazione ha l'obbligo con delibera dell'organo amministrativo di devolvere l'eventuale patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore all'uopo istituito, previo parere dell'Ufficio di cui al combinato disposto degli artt. 9 e 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 18 - Norme applicabili

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'organo di Amministrazione può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del codice civile e la normativa vigente in materia.

F.to: Di Stefano Domenica, Anna Clotilde Landi, Rita Tambone, Umberto Zanarelli, Tommaso Tossani, Paolo Cianetti, Maria Scardigli notaio.

Certificazione di conformità di copia digitale

a originale analogico

(art. 22, comma 1, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 art. 68-ter,

legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritta, Dott.ssa MARIA SCARDIGLI, notaio in Certaldo, iscritta al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia composta di numero 41 (quarantuno) facciate, e contenuta in supporto informatico, è conforme al documento originale analogico da me notaio firmato. Ai sensi dell'articolo 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

Certaldo, Via Cavour n. 47, 07 marzo 2025.

File firmato digitalmente dal notaio Maria Scardigli